

Ufficio Provinciale di

DENUNCIA DELLE VARIAZIONI

(Art. 27, D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917/T.U.I.R. e successive modificazioni
Art. 1 D.L. 90/90 - Convertito nella legge del 26 giugno 1990, n. 165)

Comune di Sezione / pag. n. di

A		MODIFICAZIONI DI RILEVANZA CENSUARIA NELLE PARTICELLE				
Primo intestatario			particelle oggetto di denuncia n.			
Particelle		porzione	Superficie	Qualità	Codice	Motivo della denuncia
foglio	numero					
1	2	3	4	5	6	7

B	ESTREMI DI APPROVAZIONE
Tipo di frazionamento/..... Tipo mappale n./.....	

C	DENUNCIANTE
Cognome/Denominazione (*)	
Nome codice fiscale 	
via/piazza cap. città	
in qualità di	
Data	Firma

Riservato all'ufficio
 Data Prot. L'incaricato

* Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge.

[illegible]

Il Tecnico

La denuncia deve essere compilata in duplice copia per ciascuna ditta. Nel caso di più intestati degli stessi beni, la denuncia va presentata da uno solo dei possessori.

Nel quadro C devono essere riportati i dati anagrafici e di residenza del denunciante con sottoscrizione da parte del medesimo; inoltre deve essere riportata la qualità del denunciante, se si tratta di beni intestati a persone giuridiche. Alla denuncia firmata da persona incaricata, deve unirsi la lettera di delega, sottoscritta nelle forme di legge.

Nel caso di particelle derivate da frazionamento non ancora iscritte in atti, gli identificativi da indicare nelle colonne 1 e 2 del quadro A devono essere desunti dal documento da cui traggono origine, del quale devono essere indicati gli estremi di approvazione nel quadro B.

Per le particelle parzialmente variate deve essere allegata alla presente denuncia la dimostrazione grafica della suddivisione delle nuove superfici (comma 1, art. 27, D.P.R. 917/86 e successive modificazioni), sulla quale devono essere contraddistinte con gli stessi indicativi da riportare nella colonna 3 del quadro A.

La colonna 5 del quadro A deve contenere la descrizione della nuova coltura.

La colonna 6 del quadro A deve contenere il codice della nuova coltura da richiedere — ove non conosciuta — agli Uffici dell'Agenzia del Territorio.

La colonna 7 del quadro A deve essere compilata solo nel caso di utilizzazione del presente modello per la denuncia di errori riscontrati nei dati censuari imputabili all'Ufficio ai sensi dell'art. 107 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153.